

RISPOSTA ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Ispettorato Generale di Amministrazione

PEC: iga@pec.interno.it

E, per conoscenza e competenza

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

per il tramite del

SEGRETARIATO GENERALE

DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali

Atti amministrativi ministeriali e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

Riferimento: UAG/506949.1/R.S.

PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio del Presidente

PEC: presidente@pec.governo.it

AL SEGRETARIO GENERALE

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio del Segretario Generale

PEC: usg@mailbox.governo.it

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E DELLA TRASPARENZA

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PEC: rpct@pec.governo.it

ALL'UFFICIO CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA E INTEGRITÀ
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PEC: uci@pec.governo.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Alla cortese attenzione del RPCT pro tempore

PEC: responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

AL MINISTRO DELL'INTERNO

Ufficio di Gabinetto

PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Alla cortese attenzione del Presidente

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

PREFETTURA DI BELLUNO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Alla cortese attenzione del Prefetto pro tempore dott. Antonello Roccoberton

PEC: protocollo.prefbl@pec.interno.it

E, QUALE INTEGRAZIONE DELLE DENUNCE-QUERELA
DEL 22 MAGGIO 2026 E 15 GIUGNO 2026

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO

Alla cortese attenzione del Procuratore della Repubblica

PEC: prot.procura.trento@giustiziacert.it

ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Alla cortese attenzione del Procuratore Generale

PEC: prot.pg.trento@giustiziacert.it

ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Alla cortese attenzione del Procuratore Generale

PEC: prot.pg.venezia@giustiziacert.it

Oggetto: formale contestazione della nota dell'Ispettorato Generale di Amministrazione prot. uscita n. 0007075 del 1° luglio 2026. Richiesta di riapertura dell'istruttoria e di verifica autonoma sulla gestione delle istanze di accesso da parte della Prefettura di Belluno. Annuncio di ulteriore denuncia-querela.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox – Associazione nazionale tutela utenti della strada, contesta integralmente il contenuto e il metodo della nota indicata in oggetto.

L'Ispettorato riferisce di avere chiesto elementi informativi alla Prefettura di Belluno, di avere preso atto della risposta dell'Ufficio segnalato e di non avere ravvisato ragioni per discostarsi dalle conclusioni formulate dalla stessa Prefettura.

Dalla comunicazione non risulta, tuttavia, che siano state acquisite e confrontate le singole istanze presentate da Altvelox, i protocolli, le date dei riscontri, i documenti effettivamente trasmessi, quelli omessi, le motivazioni adottate per ciascun diniego e le eventuali richieste di chiarimento o di delimitazione rivolte all'Associazione.

Non risulta neppure che Altvelox sia stata invitata a formulare osservazioni sulla relazione della Prefettura prima della chiusura degli esposti.

1. Un controllo non può coincidere con la mera acquisizione dell'autodifesa dell'Ufficio segnalato

La procedura adottata restituisce la percezione di un controllo meramente interno e autoreferenziale: un Ufficio del Ministero chiede spiegazioni a un altro Ufficio dello stesso Ministero, riceve la versione predisposta dall'Amministrazione contestata e la assume come conclusione dell'istruttoria.

Tale modalità, rischia di alimentare la percezione di una verifica meramente interna e non sufficientemente autonoma, nella quale l'Ufficio chiamato al controllo si limita a recepire le giustificazioni formulate dall'Ufficio oggetto della segnalazione, senza dare conto di specifici accertamenti indipendenti, di un effettivo confronto documentale o delle ragioni per le quali le contestazioni di Altvelox siano state ritenute infondate. In assenza di tali verifiche, il controllo finisce per apparire privo della necessaria terzietà sostanziale.

La funzione ispettiva non può ridursi alla trasmissione della segnalazione al soggetto segnalato e alla successiva presa d'atto della sua risposta. Diversamente, ogni amministrazione finirebbe per certificare da sola la correttezza del proprio operato. Una soluzione certamente comoda, come molte soluzioni burocratiche, ma scarsamente compatibile con un controllo effettivo.

2. Il numero delle istanze non prova alcun abuso

La Prefettura richiama 15 istanze presentate nel 2023, 23 nel 2024, 18 nel 2025 e 15 nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 4 giugno 2026, per complessive 71 richieste distribuite nell'arco di oltre tre anni e cinque mesi, pari, in media, a meno di due istanze mensili. Il dato viene tuttavia utilizzato ancora una volta per rappresentare l'attività di Altvelox come eccessiva, sproporzionata e idonea a intralciare il funzionamento dell'Ufficio, secondo un'argomentazione ormai abitualmente riproposta dal Prefetto. Manca, però, qualsiasi ricostruzione delle singole pratiche: non vengono indicate le date di ricezione, gli oggetti, i protocolli, i tempi e i contenuti delle risposte, i documenti effettivamente trasmessi, quelli negati né l'impegno concretamente richiesto al personale.

Rimane soprattutto un dato difficilmente contestabile: nonostante le asserite 71 istanze, la Prefettura non ha ancora consegnato integralmente la documentazione richiesta. È inammissibile che, in uno Stato di diritto, mentre i cittadini vengono gravemente sanzionati mediante apparecchiature delle quali Altvelox contesta, sulla base degli atti disponibili, la mancata omologazione, l'autorità prefettizia si rifiuti reiteratamente di rendere disponibili le statistiche sugli incidenti e i dati istruttori utilizzati per autorizzare postazioni che hanno consentito ai Comuni di conseguire introiti per milioni di euro.

La questione assume particolare rilievo quando i documenti già acquisiti appaiono incompatibili con i presupposti della stessa autorizzazione prefettizia, impugnata da

Altvelox mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Con riferimento alla postazione del Comune di Colle Santa Lucia, solo per citare un esempio, nota alle cronache nazionali per l'entità degli incassi prodotti, la Polizia Stradale di Belluno ha dichiarato di non avere mai rilasciato alcuna relazione tecnica autorizzativa e, sulla base della documentazione finora disponibile, non risultano dati di incidentalità idonei a giustificare la misura adottata.

In una simile situazione, il numero delle istanze non costituisce una giustificazione, ma conferma la persistenza delle omissioni contestate. Se le richieste erano ritenute numerose o particolarmente ampie, la Prefettura avrebbe dovuto rispondere, indicare con precisione gli atti già trasmessi, motivare puntualmente quelli non ostensibili e proporre, ove necessario, una delimitazione concordata. Non può invece richiamare il numero delle domande per sottrarsi alla consegna di documenti essenziali a verificare la legittimità di provvedimenti che incidono direttamente sui cittadini e producono rilevanti conseguenze economiche.

Altvelox ribadisce la piena legittimità delle istanze presentate, formulate nell'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge n. 241 del 1990 e dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in coerenza con le finalità statutarie di tutela degli utenti della strada. L'accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, non richiede la dimostrazione di un interesse qualificato e può essere limitato soltanto nei casi previsti dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013.

3. Se le richieste erano ritenute ampie, la Prefettura doveva interloquire e rispondere

La disciplina applicabile non consente di bollare una pluralità di istanze come onerosa sulla base del solo numero.

La Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 30 maggio 2017 precisa che anche una richiesta riguardante un numero cospicuo di documenti deve essere trattata, salvo che l'Amministrazione dimostri, mediante dati oggettivi e secondo un criterio di stretta interpretazione, un pregiudizio serio e immediato al proprio funzionamento.

L'Ufficio deve indicare l'attività necessaria, le ore di lavoro richieste, le risorse disponibili e la rilevanza dell'interesse conoscitivo. Prima di opporre un eventuale diniego, deve inoltre contattare il richiedente e assisterlo nella delimitazione della domanda. Una richiesta

identica può non ricevere una nuova risposta soltanto quando la precedente sia stata integralmente soddisfatta.

Nella relazione della Prefettura di Belluno, non compare alcuna quantificazione dell'onere. Non vengono indicate le ore di lavoro, le unità di personale, i fascicoli interessati o le ragioni per le quali l'attività ordinaria sarebbe stata concretamente compromessa. La carenza di personale viene richiamata in termini generali, come se una difficoltà organizzativa interna potesse trasformare l'esercizio di un diritto in una condotta censurabile del richiedente.

Il punto è elementare: se le istanze erano numerose, la Prefettura doveva fornire altrettanti riscontri; se erano ritenute troppo ampie, doveva proporre la delimitazione; se alcuni documenti erano sottratti all'accesso, doveva motivare puntualmente il diniego e consegnare la parte ostensibile.

Non era consentito trasformare il numero delle domande nell'argomento per attribuire ad Altvelox la responsabilità delle difficoltà organizzative dell'Ufficio.

4. Le esclusioni non possono essere applicate indistintamente a intere categorie documentali

La Prefettura richiama in modo cumulativo l'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, l'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 e il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

Il richiamo astratto a tali disposizioni non sostituisce però l'esame dei singoli documenti.

Occorreva distinguere gli atti effettivamente sottratti all'accesso da quelli ostensibili, individuare il pregiudizio concreto eventualmente derivante dalla divulgazione, valutare l'oscuramento dei soli dati sensibili e concedere l'accesso parziale per la parte non coperta da esclusioni.

La Circolare n. 2 del 2017 chiarisce che l'Amministrazione deve rispondere alla richiesta nella sua interezza e motivare separatamente l'eventuale mancata ostensione di ciascun

gruppo di documenti. Una risposta parziale che non spieghi perché una parte degli atti non sia stata trasmessa equivale a un diniego parzialmente illegittimo.

La relazione inviata all'Ispettorato non consente di verificare se questa valutazione analitica sia stata realmente compiuta.

5. Le espressioni utilizzate dalla Prefettura saranno sottoposte all'Autorità giudiziaria

La Prefettura non si limita a sostenere la correttezza dei propri dinieghi. Qualifica le istanze di Altvelox come “manifestamente onerose e sproporzionate”, afferma che avrebbero prodotto un “carico irragionevole di lavoro” e sostiene che avrebbero interferito, se non addirittura “intralciato”, il buon andamento dell'Amministrazione.

Tali affermazioni rappresentano Altvelox e il suo Presidente come soggetti dediti a ostacolare il funzionamento di un Ufficio pubblico.

Si tratta di una rappresentazione che l'Associazione ritiene lesiva, non sorretta da una ricostruzione analitica delle singole istanze e formulata all'interno di una comunicazione destinata ad altri Uffici e funzionari del Ministero.

Per queste ragioni sarà depositata un'ulteriore denuncia-querela, affinché l'Autorità giudiziaria competente valuti se la formazione, la comunicazione e l'eventuale ulteriore diffusione di tali dichiarazioni possano assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 595 del codice penale o sotto altri profili previsti dall'ordinamento.

Altvelox non anticipa comunque giudizi di responsabilità, riservati esclusivamente all'Autorità giudiziaria, ma non accetta che l'esercizio documentato di diritti riconosciuti dalla legge venga trasformato in un'accusa di intralcio all'attività amministrativa.

La presentazione di precedenti denunce-querelle concernenti la mancata consegna di atti e dati risulta già formalizzata, tra l'altro, con il verbale di ratifica del 22 maggio 2025 e con il verbale di ratifica del 15 giugno 2026. Tali depositi non dimostrano responsabilità individuali, ma confermano che le contestazioni di Altvelox erano specifiche, documentate e già sottoposte alle autorità competenti.

6. Richieste conclusive

Alla luce di quanto esposto, Altvelox chiede che l'Ispettorato Generale di Amministrazione:

- A. revochi o riesamini la decisione di non procedere ulteriormente sugli esposti;
- B. acquisisca l'elenco completo delle istanze presentate dal 2023 al 2026, con i relativi protocolli, oggetti, date di risposta ed esiti;
- C. acquisisca copia integrale delle domande e dei riscontri, verificando per ciascuna pratica il rispetto dei termini e la completezza della documentazione trasmessa;
- D. accerti se la Prefettura abbia mai invitato Altvelox a delimitare le richieste asseritamente onerose e se abbia instaurato il dialogo cooperativo previsto dagli indirizzi applicativi in materia di accesso civico;
- E. chieda alla Prefettura di quantificare, mediante elementi verificabili, il carico di lavoro asseritamente prodotto, indicando ore, personale impiegato e attività concretamente compromesse;
- F. consenta ad Altvelox di presentare controdeduzioni sulla relazione prefettizia prima dell'adozione di una nuova determinazione;
- G. trasmetta all'Associazione copia degli elementi informativi acquisiti dalla Prefettura e degli ulteriori atti formati nel corso dell'istruttoria;
- H. rettifichi ogni rappresentazione che attribuisca all'Associazione una condotta di intralcio senza che tale affermazione sia sostenuta da fatti specifici e documentati.

In assenza di tali verifiche, la chiusura comunicata con la nota prot. n. 0007075 del 1 luglio 2026 rimane fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dell'Ufficio segnalato e non su un accertamento autonomo dell'Ispettorato.

Altvelox continuerà a esercitare il diritto di accesso ogni volta che ciò sarà necessario per verificare la legittimità degli atti riguardanti la sicurezza stradale, i sistemi di controllo, i dati di incidentalità e l'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il diritto di accesso non diventa illegittimo perché esercitato più volte. Se l'Amministrazione ritiene numerose le richieste, la risposta conforme alla legge non consiste nel qualificare il richiedente come un intralcio, ma nel organizzarsi, interloquire e rispondere.

La presente comunicazione viene trasmessa anche al Presidente della Repubblica, quale Autorità destinataria del ricorso straordinario proposto da Altvelox avverso il decreto prefettizio in questione, affinché il contenuto della relazione della Prefettura e la posizione assunta dall'Ispettorato possano essere valutati nel complessivo quadro documentale già sottoposto all'esame in quella sede. La nota viene altresì inoltrata agli organi istituzionali competenti, poiché appare necessario che siano pienamente informati della situazione determinatasi nella provincia di Belluno, caratterizzata da reiterate contestazioni in materia di accesso, completezza degli atti, correttezza delle rappresentazioni amministrative e trasparenza dei procedimenti riguardanti i controlli elettronici della velocità.

Tale situazione ha condotto, sino a oggi, alla presentazione di ventisei denunce-querelle nelle quali risulta coinvolto, a diverso titolo, il Prefetto di Belluno e il Vice Prefetto, con riferimento a condotte e circostanze concernenti la mancata o incompleta consegna di documenti, la rappresentazione del contenuto degli atti e le ipotesi di falsità specificamente indicate nei singoli esposti. Il richiamo a tali procedimenti non implica alcuna anticipazione di responsabilità, la cui valutazione compete esclusivamente all'Autorità giudiziaria, ma rende evidente che non si è più in presenza di episodi isolati o di semplici divergenze interpretative. Proprio per questo, la vicenda richiede un accertamento esterno, autonomo e fondato sul confronto integrale dei documenti, non una mera adesione alle giustificazioni formulate dall'Ufficio oggetto delle segnalazioni.

Si allega

1. Nota Ispettorato di Amministrazione Ministero Interno n.0007075 del 01.07.2026.
2. Nota Prefettura di Belluno n. 115/2026 del 22.06.2026.

Roma, 1 luglio 2026


Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore
Altvelox - Associazione nazionale tutela utenti della strada